

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Sequestro conservativo

La decisione

Sequestro conservativo – Ricorso in cassazione – Parte civile (c.p.p. artt. 316, 318, 324, 325).

Va rimessa alle Sezioni unite la questione se è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato, in tutto o in parte, il sequestro conservativo.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 26 maggio 2014 (ud. 29 aprile 2014) – ESPOSITO, *Presidente* – PELLEGRINO, *Relatore* – RIELLO, *P.G.* (conf.) – A.A. e altri, ricorrenti.

Osservazioni a prima lettura

1. Con ordinanza depositata il 26 maggio 2014, la seconda Sezione della Corte di cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame che abbiano revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo.

Nel caso di specie, Il Tribunale di Messina aveva disposto, oltre al sequestro preventivo di quote societarie, anche il sequestro conservativo di tutti i beni immobili di proprietà degli imputati. A seguito del giudizio di riesame, in parziale accoglimento della richieste avanzate dagli imputati, veniva annullato il decreto impugnato limitatamente alla parte del sequestro conservativo e si disponeva l'immediata restituzione dei beni dell'avente diritto. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione dalle parti civili che chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ma, la seconda Sezione della S.C. ha preliminarmente rilevato il suddetto contrasto giurisprudenziale e rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni unite che decideranno in data 25 settembre 2014.

2. In merito alla legittimazione della parte civile nell'adire il giudice di cassazione per un controllo sul provvedimento di revoca del sequestro conservativo, invero, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità si sono delineati due diversi orientamenti.

Da un lato, si tende a negare tale legittimazione¹ e, dall'altro, la si ritiene sussistente².

¹ Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, Nola, in *Mass. Uff.*, n. 256231; Id., Sez. VI, 31 gennaio 2012, Cipriani, *ivi*, n. 252076; Id., Sez. V, 10 febbraio 2009, Bellezza, *ivi*, n. 243015.

² Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, Polichetti, in *Mass. Uff.*, 255473; Id., Sez. V, 5 aprile 2013, *ivi*, n.

In particolare, il primo orientamento, condiviso in dottrina³, si fonda sul dato testuale della norma (art. 325, co. 1, c.p.p.) che non menziona la parte civile tra i soggetti legittimati ad attivare il ricorso in cassazione contro le ordinanze emesse ex art. 324 c.p.p. (o 322-*bis* c.p.p.), limitandosi a richiamare il pubblico ministero, l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Ne discende, secondo questa impostazione, che la parte civile può soltanto proporre riesame avverso l'ordinanza applicativa del sequestro conservativo, stante la formulazione dell'art. 318, co. 1, c.p.p. che individua l'ambito dei soggetti a ciò legittimati in "chiunque vi abbia interesse", così utilizzando un'espressione che è ben più ampia di quella contemplata dall'art. 322 c.p.p. che fa riferimento ai soggetti che avrebbero diritto alla loro restituzione.

L'accennato orientamento giurisprudenziale non manca di evidenziare le discrasie che derivano da siffatta impostazione legislativa (legittimazione ad attivare il riesame, ma preclusione soggettiva all'attivazione del "conseguente" ricorso in cassazione). Tuttavia, si ritiene che esse possano trovare spiegazione nell'ambito del rapporto che lega la parte civile al processo penale e che vede la prima come una parte accessoria, la quale ha comunque e sempre a disposizione la sede del processo civile per esplicitare le proprie ragioni ed esigenze.

A questo proposito, in particolare, viene in rilievo quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 424 del 1998 circa il *favor separationis* tra azione civile ed azione penale quale criterio che impronta le norme del processo penale. In quell'occasione, la Corte costituzionale ha rilevato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 318, 322-*bis* e 325 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24, co. 1, Cost., nella parte in cui non prevedono alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo. Specificamente, i giudici costituzionali hanno evidenziato che la parte civile, nel caso di diniego del sequestro conservativo, non rimane del tutto priva di tutela, poiché ha la facoltà di richiedere il sequestro conservativo civile anche durante la sospensione del giudizio di merito, a norma dell'art. 669-*quater*, co. 2,

256320; Id., Sez. V, 7 novembre 2012, in *Cass. pen.*, 2014, 217; Id., Sez. V, 17 aprile 2012, Cedis s.p.a., *ivz*, n. 254609; Id., Sez. V, 17 dicembre 2003, Feola, *ivz*, n. 228071; Id., Sez. IV, 21 giugno 1995, Tirelli, *ivz*, n. 202021.

³ DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, 56 ss.; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, 103; MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, 74 ss.; EAD., voce *Sequestro conservativo penale*, in *Dig. Pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, 230.

c.p.c.⁴. È, dunque, in quest'ottica che dovrebbero trovare spiegazione le apparenti discrasie circa la legittimazione ad impugnare della parte civile in caso di sequestro conservativo.

In prospettiva opposta si è mosso altro orientamento della giurisprudenza di legittimità riconoscendo la legittimazione della parte civile a proporre ricorso in cassazione avverso le ordinanze del giudice del riesame che revochino il sequestro conservativo. In questo caso, si è fatto prevalere sul dato testuale della norma (art. 325, co. 1, c.p.p.) che non menziona la parte civile, una lettura integrata delle altre norme pure interessate dall'argomento: gli artt. 325, co. 2, e 318 c.p.p. Si è evidenziato, dunque, che riconoscere alla parte civile la legittimazione ad attivare il riesame (art. 318 c.p.p.) o il ricorso diretto in cassazione (art. 325, co. 2, c.p.p.) implica il necessario riconoscimento della stessa tra i soggetti legittimati ad esperire il controllo previsto dall'art. 325, co. 1, c.p.p. In particolare, si è rilevato come una contraria impostazione risulterebbe pregiudizievole per la difesa della parte civile soprattutto tenuto conto che si tratta di provvedimento cautelare volto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato ed attivabile direttamente su richiesta della parte civile.

D'altra parte, in prospettiva contraria, occorre rilevare come l'art. 325, co. 2, c.p.p. attribuisce alla parte civile il diritto a ricorrere *per saltum* soltanto a fronte di decreti applicativi di sequestro, vale a dire un tipo di provvedimenti previsti soltanto per il sequestro preventivo e probatorio, non per il sequestro conservativo⁵.

E, inoltre, occorre tener conto che lo stesso art. 318 c.p.p. predispone una tutela, di cui la parte civile può avvalersi, esclusivamente per i provvedimenti (ordinanze) che dispongono il sequestro conservativo.

Ed, inoltre, anche l'art. 325, co. 2, c.p.p., a proposito del ricorso *per saltum*, in tema di misure cautelari reali, fa esclusivo riferimento al "decreto" di sequestro emesso dal giudice, così sembrando voler escludere dall'ambito dei provvedimenti ricorribili il sequestro conservativo che è adottato con ordinanza⁶.

Ne discende che nessuno strumento di impugnazione sembra essere previsto non solo avverso la decisione del giudice che nega il sequestro conservativo o la decisione del Tribunale del riesame sul punto, ma in generale sulle decisioni in tema di cautela reale a fini conservativi⁷. Il che desta certamente per-

⁴ Corte cost., n. 424 del 1998, in *Cass. pen.*, 1999, 1094.

⁵ Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, Nola, cit.; Id., Sez. VI, 31 gennaio 2012, Cipriani, cit.; Id., Sez. V, 10 febbraio 2009, Bellezza, in *Mass. Uff.*, n. 243015.

⁶ In proposito, MONTAGNA, voce *Sequestro conservativo penale*, cit., 229.

⁷ Cfr. GIARDA, *Stavolta l'erba del vicino è davvero più verde*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 1088 ss.;

plessità per la mancanza di adeguata tutela nei riguardi di una parte civile che pure è ammessa nel processo penale ed è legittimata ad attivare la misura cautelare a fini conservativi. Tuttavia, il principio di tassatività che regola le impugnazioni impedisce una diversa lettura. Si ritorna, dunque, al “solito” dilemma derivante dal fatto che «si mantiene la parte civile, ma non le si garantiscono tutti i poteri che sono espressioni naturali del diritto di azione e del diritto di difesa»⁸.

Resta, dunque, da definire la soluzione più in linea con l'attuale assetto normativo, ma che sia altresì in grado di tenere in debito conto la tutela del diritto di difesa della parte civile, evidentemente pregiudicata nel momento in cui, da un lato, le si riconosce un ruolo attivo proprio in fatto di cautela reale a fini conservativi, oltre che le garanzie che ne derivano, mentre, dall'altro lato, le si impedisce di adire eventuali controlli.

ERICA STURBA

MONTAGNA, *Sequestro conservativo e controlli: la tutela della parte civile*, in *Giur. it.*, 1997, II, 123 ss.

⁸ GIARDA, *Stavolta l'erba del vicino è davvero più verde*, cit., 1090.